



**IL CONTRABBANDO DI MERCI ED IL  
CONTRABBANDO DI TABACCHI  
LAVORATI ESTERI**

**II^ Edizione**

A cura di:  
dott. Francesco Pittaluga

*Novembre 2007*

## I.

# IL CONTRABBANDO DI MERCI DIVERSE DAI TABACCHI LAVORATI ESTERI (T.L.E.)

---

### L'elemento psicologico della fattispecie penale.

Il contrabbando è il reato commesso da chi, **con dolo, sottrae (o tenta di sottrarre)**, vista la disposizione di cui all'art. 293 T.U.L.D.<sup>1)</sup> **merci estere** al sistema di controllo istituito per l'accertamento e la riscossione dei diritti doganali<sup>2</sup> e, segnatamente, dei diritti di confine, come definiti dall'art. 34 T.U.L.D. nonché di ciò che ad essi viene equiparato a fini sanzionatori<sup>3</sup>.

La disciplina dettata dal T.U.L.D. si applica nei casi di sottrazione di merci estere<sup>4</sup> al pagamento dei dazi doganali e dei prelievi agricoli.

Il reato, nel caso di merci soggette sia a diritti di confine sia ad accise (indicate, nell'ormai desueto testo dell'art. 34 T.U.L.D., quali "imposte di consumo" e "sovrimposte di confine"), concorre:

- per gli olii minerali, compreso il gas metano, con quello di cui all'art. 40 c. 1 lett. b D. Lgs. 504/1995;
- per l'alcool o le bevande alcoliche, con quello di cui all'art. 42 c. 1 lett. a D. Lgs. 504/1995.

---

<sup>1</sup> Tale disposizione non è altro che la testuale riedizione dell'art. 108 L: 1424/1940 (legge doganale), riconosciuta legittima dal punto di vista costituzionale con sentenza n. 144/1974 della Corte. Cost..

<sup>2</sup> Come chiarito dalla Corte di Cassazione (Sezioni Unite, n. 119 del 29 ottobre 2007) l'elemento materiale del reato di contrabbando si identifica nella sottrazione delle merci ai diritti di confine accompagnata dall'evasione o dall'elusione dei relativi controlli.

<sup>3</sup> SALVATORE GALLO, "Il contrabbando reato doganale antico e sempre attuale".

Inoltre, la giurisprudenza è costante nel riconoscere la sussistenza del delitto di evasione I.V.A. in importazione (o dell'omologa violazione amministrativa) in tutti i casi in cui dal fatto sia derivato il mancato pagamento di detto tributo: in particolare, costanti arresti giurisprudenziali hanno riconosciuto in tali ipotesi, la non configurabilità del delitto di contrabbando (e ciò in quanto l'I.V.A. non è un diritto di confine) ma uno specifico reato I.V.A. la cui disciplina, stante il richiamo operato dall'art. 70 d.P.R. 633/1972 al T.U.L.D., è *quod poenam* la medesima del contrabbando doganale<sup>5</sup>.

**Il dolo richiesto ai fini dell'integrazione del delitto (o della violazione amministrativa) è (salvo alcuni casi particolari) quello generico**, ed è quindi sufficiente la mera conoscenza dell'illiceità della condotta, non essendo richiesta anche la "specificità" dell'elemento soggettivo<sup>6</sup>.

Il dolo non è presunto e, pertanto, la prova della sua esistenza deve essere fornita:

- in caso di rilevanza penale, dal Pubblico Ministero nel corso del dibattimento o, qualora l'autore del reato decida di avvalersi di uno dei riti sostitutivi del dibattimento, direttamente nel corso dell'udienza preliminare;
- in caso di mera rilevanza amministrativa, dall'Ufficio delle Dogane in sede di redazione dell'atto di contestazione.

---

<sup>4</sup> Siano esse merci "comuni" o tabacchi lavorati esteri (T.L.E.).

<sup>5</sup> Come riconosciuto dalla Corte Cass., Sezione III, con sentenza n. 66/6741 del 22 febbraio 2006, l'introduzione clandestina di merce [non soggetta a dazio doganale] dalla Svizzera nel territorio dello Stato senza il pagamento dell'IVA non configura il delitto di contrabbando previsto e punito dall'art. 292 T.U.L.D. che fa riferimento al pagamento dei diritti di confine (dazio), *bensì il reato di evasione dell'IVA all'importazione previsto dall'art. 70 del D.P.R. 633/1972*. L'evasione dell'I.V.A. all'importazione configura un reato distinto ed autonomo da quello di contrabbando ed il rinvio effettuato dall'art. 70 d.P.R. 633/1972 all'art. 292 T.U.L.D. opera esclusivamente *quoad poenam*.

In quasi conforme, in quanto con tale decisione è stata riconosciuta l'identità fra il reato di evasione I.V.A. in importazione e quello di contrabbando I.V.A.: Corte Cass., Sezione III, n. 20914 del 23 maggio 2001.

<sup>6</sup> [Ossia il dolo specifico, consistente nell'effettiva intenzione di sottrarre le merci al controllo doganale al fine di conseguire la mancata applicazione dei diritti di confine, dell'accisa o dell'I.V.A.](#)

Oggetto della prova deve essere la presenza del dolo al momento in cui è stata compiuta l'azione o l'omissione costituente elemento materiale del delitto o della violazione: per principio generale, infatti, il dolo sopravvenuto non ha alcuna rilevanza (*mala fide superveniens nec nocet*).

Se quello sopra descritto è il regime “normale” di prova, **l'art. 25 T.U.L.D. ne prevede l'inversione all'interno della zona di vigilanza terrestre**: qui, infatti, è il detentore delle merci a doverne dimostrare:

- o la loro legittima provenienza;
- o, in alternativa, la loro rinvenienza da altro reato (quale, per esempio, la ricettazione) ma che, comunque, non ne abbia comportato la sottrazione al pagamento dei diritti di confine.

Qualora **l'incolpato non riesca a fornire tale prova**, l'ordinamento pone una *presumptio iuris et de iure* a suo carico incidente sia sull'elemento oggettivo sia su quello soggettivo del reato (o della violazione amministrativa). In particolare:

- per quanto riguarda il primo elemento, le merci vengono considerate come sottratte al pagamento dei diritti di confine (e dunque contrabbandate);
- per quanto concerne l'elemento soggettivo, il detentore viene sempre considerato in dolo.

Nonostante l'assenza di pronuncie giurisprudenziali in relazione alla disposizione appena richiamata, la sua formulazione suscita più di una perplessità in relazione alla sua “tenuta” costituzionale posto che determina una inversione – peraltro già prevista, in alcune specifiche ipotesi, dal nostro ordinamento (come per taluni reati connessi alla criminalità organizzata) – del principio dell'innocenza fino a prova contraria.

### **Le differenti fattispecie previste dal legislatore.**

Se gli elementi fondamentali del contrabbando sono quelli sopra descritti (sottrazione delle merci al controllo doganale con contestuale evasione dei diritti di confine o all'I.V.A. oltre alla necessaria presenza del dolo), è da notare che il legislatore ha seguito, per la sua repressione, il criterio del “frazionamento”, disciplinando un nutrito numero di fattispecie punitive differenti le une dalle altre in ragione:

1. della tipologia delle merci contrabbandate, prevedendo una disciplina *sui generis* per i “tabacchi lavorati esteri” (T.L.E.), diversa rispetto a quella applicabile alle merci “tradizionali” e connotata da aspetti di peculiarità talmente accentuata da essere considerata, da parte della migliore dottrina, quale fattispecie penale a sé stante;
2. e, limitatamente al contrabbando avente ad oggetto merci “tradizionali”, del luogo in cui o delle modalità con cui è attuato il comportamento illecito.

In particolare, il legislatore ha distinto le seguenti fattispecie:

**a) CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI ATTRAVERSO I CONFINI DI TERRA E DEGLI SPAZI DOGANALI (art. 282 T.U.L.D.).**

Il reato, punito con la multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti di confine evasi, è integrato **da chiunque**:

- introduce merci estere attraverso il confine terrestre in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni stabiliti dall'art. 16 T.U.L.D..

In sostanza, la fattispecie è integrata in tutti i casi in cui le merci:

- sono introdotte attraverso la frontiera terrestre in punti diversi da quelli stabiliti;

- o, nel caso in cui nel punto di attraversamento della frontiera non esista una dogana o una sezione doganale, sono trasportate lungo vie diverse da quelle espressamente indicate ai sensi dell'art. 9 T.U.L.D. (e quindi in violazione del'art. 101 c. 1 T.U.L.D.);
  
  - o, ancora, sono introdotte in orari notturni, a condizione che il direttore dell'Ufficio doganale territorialmente competente ne abbia fatto espressamente divieto;
  
  - o, in ultimo, sono caricate, scaricate o trasbordate, in ore notturne e nell'ambito di aree portuali o aeroportuali, allorché sussista un espresso divieto in tal senso del direttore dell'Ufficio territorialmente competente;
- scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la dogana più vicina;
  
  - viene sorpreso con merci estere nascoste sulla propria persona o nei bagagli o nei colli o suppellettili o fra merci di altro genere o in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle a visita doganale.

Questa fattispecie non è influenzata dal luogo in cui le merci occultate vengono scoperte (anche se è pur sempre richiesto che l'introduzione sia avvenuta attraverso il confine terrestre) con la conseguenza che l'imputazione può essere mossa – sia pure con tutte le conseguenti difficoltà in materia di prova (occorre infatti dimostrare che il fatto è avvenuto al momento della visita doganale) - anche a carico di chi, al di fuori delle zone doganali o delle zone di vigilanza doganale, venga sorpreso con merci occultate e sottratte alla visita ed al pagamento dei diritti di confine.

E' solo il caso di sottolineare che, al fine di reprimere il reato *de quo*:

- i funzionari di dogana possono procedere, direttamente o per mezzo dei militari della Guardia di Finanza (che, nell'ambito degli spazi doganali, svolgono funzione servente), alla visita dei mezzi di trasporto di qualunque genere, dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea doganale o che circolano negli spazi doganali e, in caso di sospetto di irregolarità, procedere ad ispezioni o controlli tecnici di detti mezzi (art. 19 T.U.L.D.);

- i medesimi funzionari possono richiedere, a chiunque circoli negli spazi doganali, di esibire gli oggetti ed i valori portati sulla propria persona e, in caso di rifiuto, purché sussistano fondati motivi di sospetto, procedere, previa autorizzazione scritta da parte del capo servizio (cfr. art. 20 T.U.L.D.), a perquisizione personale (da effettuare secondo le modalità previste dall'art. 249 c. 2 c.p.p. e 79 disp. att. c.p.p.).

Di tale perquisizione deve essere redatto processo verbale da trasmettere, insieme a copia dell'autorizzazione, al Procuratore della Repubblica territorialmente competente entro 48 ore affinché ne disponga la convalida nelle successive 48 ore;

- le visite di mezzi, bagagli ed altri oggetti di cui al citato art. 19 nonché le richieste di esibizione di beni portati indosso e l'eventuale perquisizione personale di cui all'art. 20 cit. possono essere effettuate anche al di fuori degli spazi doganali, con l'unica particolarità che, in tale caso, la relativa attività riservata ai militari della Guardia di Finanza (cfr. art. 20-bis T.U.L.D.);

- asporta merci dagli spazi doganali senza aver corrisposto i diritti di confine dovuti o senza averne garantito il pagamento (salvo il caso di cui

all'art. 90 T.U.L.D. – ora artt. 94 c. 4 e 189 c. 4 e 5 C.D.C. - in cui la garanzia non viene richiesta).

Il comportamento stigmatizzato differisce dal precedente per un aspetto: qui le merci sono correttamente dichiarate all'atto della loro introduzione nel territorio doganale, ma vengono successivamente sottratte al controllo delle competenti autorità (ed alla garanzia del credito) prima dello sdoganamento.

La fattispecie risulta integrata allorché le merci presenti negli spazi doganali sono state dichiarate, seppure in via sommaria, anche ai fini dell'introduzione nei magazzini di temporanea custodia, senza essere vincolate ad alcun regime doganale neppure di tipo economico quale, ad esempio, il deposito (in tale ultimo caso, troverebbe applicazione l'art. 288 T.U.L.D.)<sup>7</sup>;

- porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni di cui ai punti precedenti, merci nazionali o nazionalizzate<sup>8</sup> soggette a diritti di confine.

La rilevanza penale è ipotizzabile solo in caso di merci soggette a dazi o prelievi agricoli all'esportazione, non potendosi altrimenti considerare integrato l'elemento oggettivo del crimine;

- detiene merci estere nell'ambito della zona di vigilanza terrestre senza poterne dimostrare, ai sensi dell'art. 25 T.U.L.D., la legittima provenienza ovvero la rinvenienza da altra attività criminosa non

---

<sup>7</sup> La fattispecie può quindi trovare applicazione solo nell'arco temporale compreso fra la presentazione della dichiarazione sommaria (da rendere entro 24 ore dall'arrivo delle merci, cfr. art. 94 c. 2 T.U.L.D.) ed il loro materiale prelievo per essere portate al di fuori degli spazi doganali o introdotte in deposito.

Nel periodo, invece, intercorrente fra il loro materiale arrivo presso lo spazio doganale e la presentazione della dichiarazione sommaria, l'eventuale azione fraudolenta posta risulta disciplinata dalla disposizione di cui al punto precedente (doloso occultamento di merci estere).

<sup>8</sup> Il riferimento alle merci "nazionali o nazionalizzate" deve essere inteso come operante alle merci comunitarie o immesse in libera pratica.



comportante la sottrazione delle stesse al pagamento dei diritti di confine.

**b) CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI NEI LAGHI DI CONFINE (art. 283 T.U.L.D.).**

Il reato, punito con la multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti di confine, è integrato **dal capitano dell'imbarcazione**<sup>9</sup> (trattasi dunque di reato proprio):

- con la quale vengono introdotte merci estere, attraverso il Lago Maggiore o il Lago di Lugano, nei bacini di Porlezza senza presentarle alla più vicina dogana nazionale di confine.

L'art. 102 T.U.L.D. stabilisce infatti l'obbligo per i capitani delle imbarcazioni naviganti negli specchi lacustri sopra indicati di fare scortare le merci estere dai prescritti documenti di transito o di importazione **e di presentarle immediatamente** alla più vicina dogana nazionale: è proprio la violazione (dolosa) di tale obbligo a costituire l'elemento materiale del reato;

- che, senza autorizzazione della dogana e trasportando merci estere nei tratti del Lago di Lugano in cui non sono presenti uffici doganali italiani, e salvi comunque i casi di forza maggiore, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla fonda o si mette comunque in comunicazione con il territorio doganale italiano in modo tale da rendere agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci.

Come si nota, qui non è richiesta l'effettiva sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine o la loro illegittima introduzione nel

territorio doganale; all'opposto, è sufficiente la tenuta di uno dei comportamenti sopra descritti **a condizione che abbia come effetto quello di rendere agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci**. Si tratta, pertanto, di un tipico caso di "reato di pericolo".

Alla stessa pena di cui sopra soggiace **chiunque** – e dunque sia il capitano sia uno qualunque dei membri dell'equipaggio o dei passeggeri (qui, pertanto, la fattispecie si trasforma in reato comune) – nasconde sulla nave merci estere al fine di sottrarle alla visita doganale;

c) **CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO MARITTIMO DELLE MERCI** (art. 284 T.U.L.D.).

Tale fattispecie è l'omologa della precedente, dalla quale si differenzia, oltre che per un maggiore dettaglio, per il fatto di riferirsi alla movimentazione delle merci per via mare.

Anche in questa ipotesi, a fronte di alcune ipotesi costituenti reato proprio (il cui autore può essere solo il comandante), ve ne sono altre costituenti chiaramente reato comune.

Ai sensi dell'art. 284 c. 1 T.U.L.D., è punito con la multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti di confine evasi **il capitano della nave** che:

- senza il permesso della dogana, trasportando merci estere, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla fonda in prossimità del lido (salvi i casi di forza maggiore).

Il legislatore ha inteso punire ogni comportamento che abbia come effetto (cfr. art. 104 T.U.L.D.), anche non direttamente voluto, quello di rendere agevole lo sbarco o l'imbarco di merci dalla riva: si tratta, pertanto, di un reato di pericolo;

---

<sup>9</sup> Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 103 c. 3 T.U.L.D., rientrano nella nozione di "capitani" anche tutti i conduttori di navi, ossia tutti coloro che, per qualunque ragione, ne abbiano il

- trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono presenti uffici doganali ovvero sbarca o trasborda merci in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni di cui all'art. 16 T.U.L.D., salvi i casi di forza maggiore;
- trasporta senza manifesto di carico merci estere con navi di stazza netta non superiore a 200 tonn., nei casi in cui il manifesto è prescritto.

Ai sensi dell'art. 105 T.U.L.D., nella zona di vigilanza marittima (ossia dello spazio marino compreso fra la linea doganale ed il limite esterno del mare territoriale, cfr. art. 30 T.U.L.D.), i capitani delle navi dirette ad un porto nazionale devono essere muniti del MANIFESTO DI CARICO conforme ai requisiti di cui al successivo art. 106 T.U.L.D.. Su tale manifesto devono essere indicati alcuni dati, fra i quali i più importanti, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni doganali, sono:

- la specie del carico;
- la quantità, il peso o il volume delle merci alla rinfusa;
- il numero, la qualità e il peso lordo dei colli, se questo è indicato nei documenti di trasporto, le loro marche e cifre numeriche;
- i documenti di accompagnamento delle merci;
- il nome del destinatario di ogni partita di merce, se risultante dalle polizze di carico;
- le autovetture al seguito dei passeggeri;

---

governo.

- i bagagli dei passeggeri aventi destinazione commerciale (quelli non aventi tale destinazione possono essere comunque iscritti a manifesto).

In particolare, per ciascuna merce è indicato il porto di sbarco.

Nel caso in cui la nave provenga da altro porto nazionale (cfr. art. 108 T.U.L.D.) il manifesto di carico è sostituito da copia del MANIFESTO MERCI IN PARTENZA (M.M.P.) presentato prima della partenza all'Ufficio delle Dogane ex art. 120 T.U.L.D. e da questo debitamente vidimato. Stesso discorso vale allorché la nave provenga da un porto estero in cui è stato rilasciato – dall'autorità doganale o portuale – un MANIFESTO MERCI IN PARTENZA (M.M.P.).

L'importanza del manifesto<sup>10</sup>, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale, è notevole e lo si intuisce se si esamina il suo *iter* a seguito dell'arrivo della nave in porto. Esso, infatti, **deve essere presentato**, in originale ed in copia insieme alle relative polizze di carico, **entro 24 ore dall'approdo all'Ufficio delle Dogane** (cfr. artt. 109 e 111 T.U.L.D.) affinché venga preso in carico (allibrato) sul registro **A/2**, operazione a seguito della quale assume la denominazione di MANIFESTO MERCI IN ARRIVO (M.M.A.). Subito dopo, la dogana allibra sul registro **A/3** le merci effettivamente sbarcate ed introdotte in temporanea custodia per il loro successivo vincolo ad un regime doganale o per il loro *transshipment*.

L'importanza del manifesto di carico chiarisce perché sia prevista una difesa così "avanzata" fondata sulla presenza di uno specifico reato di pericolo costituito dalla navigazione, nella zona di vigilanza doganale

---

<sup>10</sup> Che è sempre obbligatorio a meno che si tratti (cfr. art. 129 T.U.L.D.):

- di unità da diporto o di navi militari, sia italiane che straniere;
- di barche da pesca;
- di navi adibite a trasporto di merci, diverse dai generi di monopolio, spedite in cabotaggio.

marittima con direzione verso un porto nazionale, di navi di stazza netta non superiore a 200 tonn. prive di tale documento, e ciò indipendentemente dalla dimostrazione dell'effettiva *voluntas sceleris*.

La mancanza del manifesto, fra l'altro, comporta anche una conseguenza sul piano amministrativo: la dogana, infatti, può ordinare lo sbarco dell'intero carico della nave che verrà custodito presso i magazzini doganali o presso altri locali a rischio ed a spese del capitano (cfr. art. 110 T.U.L.D.).

- al momento della partenza della nave, non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione dei diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto o gli altri documenti doganali;
- trasporta merci estere da una dogana all'altra (nazionale) con una nave di stazza netta non superiore a 50 tonn. e senza alcun documento di transito.

Questa fattispecie è da mettere in relazione con quanto previsto dall'art. 111 c. 5 T.U.L.D. in forza del quale le merci estere sbarcate in *transhipment* per altro porto nazionale possono essere ivi trasportate solo su navi di stazza netta non superiore a 50 tonn.

Tali merci, in particolare, all'atto del loro imbarco sulla nave di cabotaggio, devono essere iscritte a M.M.P. (tranne nel caso in cui la nave abbia stazza netta inferiore a 20 tonn., cfr. art. 121 c. 1 T.U.L.D.) e scortate da un documento di transito comunitario (o da annotazione equipollente sul manifesto).

Il solo fatto che le merci estere siano caricate su una nave di stazza netta superiore a 50 tonn. destinata al trasporto di cabotaggio non è quindi di per sé rilevante ai fini dell'integrazione della fattispecie *de qua*,

posto che è necessaria anche l'assenza del documento di transito (o dell'annotazione equipollente);

- ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su una nave di stazza netta non superiore a 50 tonn..

Anche in questo caso s'impone il richiamo di altre disposizioni del T.U.L.D. e, in particolare, dell'art. 122 c. 1 in forza del quale le merci estere destinate all'estero possono uscire al territorio doganale italiano solo su navi di stazza netta superiore a 50 tonn..

La limitazione è applicabile:

- alle merci estere (ossia originarie di Paesi non comunitari);
- alle merci comunitarie per le quali siano già state adempiute le formalità di esportazione;

imbarcate su di una nave di stazza netta inferiore al limite sopra indicato, indipendentemente dal fatto che si tratti di merci in imbarco originario o in *transhipment*.

Nel primo caso, ossia allorché si tratta di merci estere, il viaggio prosegue sotto scorta di un LASCIAPASSARE MERCI ESTERE (L.M.E.) emesso ai sensi dell'art. 141 c. 6 T.U.L.D.; nel secondo caso, invece, non viene emesso alcun ulteriore documento posto che, ai fini dell'uscita delle merci dal territorio comunitario, è sufficiente la dichiarazione di esportazione.

Alla stessa pena di cui sopra soggiace **chiunque** – e dunque si tratta di reato comune – nasconde sulla nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale;

d) **CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI PER VIA AEREA** (art. 285 T.U.L.D.).

Uguale sanzione è prevista a carico **del comandante dell'aeromobile** che:

- trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto di carico, quando questo è prescritto.

L'art. 115 T.U.L.D., in particolare, prevede l'obbligo per i comandanti di aeromobili provenienti dall'estero e destinati ad un aeroporto nazionale di munirsi, fin dal momento del passaggio del confine aereo dello Stato, del MANIFESTO DI CARICO (conforme ai requisiti di cui al successivo art. 116 T.U.L.D.), su cui devono essere indicati, *inter alia*:

- la marca di nazionalità e di immatricolazione nonché gli altri contrassegni di identificazione dell'aeromobile;
- il luogo di provenienza;
- numero, qualità e marche distintive dei colli costituenti il carico, nonché l'indicazione della natura, del peso, della provenienza e della destinazione delle merci;
- le descrizioni delle provviste di bordo, compresi carburanti e lubrificanti;
- il numero ed i documenti d'origine che accompagnano le merci;
- i bagagli dei passeggeri aventi destinazione commerciale (quelli non aventi tale destinazione possono essere comunque iscritti a manifesto).

Nel caso in cui il velivolo provenga da altro aeroporto nazionale (art. 115 c. 5 T.U.L.D.) il manifesto è sostituito da copia del MANIFESTO DI PARTENZA (M.P.) *in illo tempore* presentato all'Ufficio delle Dogane e da questo vidimato per essere poi esibito al comandante dell'aeroporto onde ottenere il permesso di partenza.

Come nella navigazione marittima, anche per quella aerea il manifesto riveste grande importanza e, per tale ragione (cfr. art. 115 c. 2 T.U.L.D.), è previsto che sia consegnato **immediatamente dopo l'atterraggio**, con il giornale di rotta, all'ufficio doganale aeroportuale affinché venga allibrato sul registro **A/2**; anche in questo caso, l'operazione successiva è l'allibramento sul registro **A/3** delle merci effettivamente sbarcate ed introdotte in temporanea custodia.

Vista l'importanza del documento<sup>11</sup>, il legislatore ha previsto come reato la navigazione, **all'interno dello spazio aereo nazionale con destinazione verso un aeroporto nazionale**, degli aeromobili che ne siano privi, e ciò senza necessità di dimostrazione di un dolo specifico.

- al momento della partenza non ha a bordo le merci estere indicate dal manifesto o dagli altri documenti doganali;
- asporta le merci dal luogo di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, nel termine più breve possibile, l'atterraggio alle autorità di cui all'art. 114 T.U.L.D..

---

<sup>11</sup> La cui presentazione è sempre obbligatoria a meno che si tratti (cfr. art. 129 c. 2 T.U.L.D.):

- aeromobili militari e da turismo, sia italiani che stranieri;
- aeromobili di società italiane o straniere esercenti servizi regolari di trasporto aereo di linea.



Alla stessa pena di cui sopra soggiace **chiunque** – e dunque si tratta di reato comune – getti all'interno del territorio doganale, da un aeromobile in volo, merci estere ovvero le nasconda sull'aeromobile allo scopo di sottrarle alla visita doganale;

e) **CONTRABBANDO NELLE ZONE EXTRA-DOGANALI** (art. 286 T.U.L.D.).

La disposizione *de qua* prevede la multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti di confine<sup>12</sup> a carico di chiunque, **nei territori extra doganali** di cui all'art. 2 T.U.L.D., costituisce depositi di merci estere, soggette a diritti di confine:

- non previamente autorizzati;
- o di dimensioni maggiori rispetto a quelle autorizzate.

Ai fini dell'applicazione, "territori extra-doganali" devono essere considerati non solo i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano, ma anche quelli loro assimilati (cfr. art. 2 c. 5 T.U.L.D.), ossia:

- i depositi franchi di cui all'art. 164 T.U.L.D., istituibili con provvedimento amministrativo nelle città marine o nelle località interne che rivestono carattere di particolare importanza ai fini del commercio internazionale;
- i punti franchi di cui all'art. 166 T.U.L.D., istituibili con apposita legge nelle stesse località in cui possono essere istituiti di depositi franchi.

---

<sup>12</sup> Locuzione da interpretare nel senso che l'importo della sanzione pecuniaria penale è da rapportare ai diritti di confine complessivamente dovuti sulle merci non ancora immesse in libera pratica presenti all'interno dei depositi non autorizzati o illegittimamente ampliati.

Si tratta una chiara fattispecie di reato di pericolo posto che, come noto, fino a che le merci permangono in territorio esclusi dalla linea doganale nazionale, non sono soggette al pagamento dei diritti di confine; il legislatore, pertanto, ha voluto approntare una tutela anticipata (quasi dissuasiva) onde evitare la formazione di possibili situazioni agevolative del contrabbando *strictu sensu* inteso;

**f) CONTRABBANDO PER INDEBITO USO DI MERCI IMPORTATE CON AGEVOLAZIONI DOGANALI (art. 287 T.U.L.D.).**

L'art. 82 C.D.C. disciplina il regime delle merci assoggettate ad un dazio ridotto a ragione del loro "utilizzo particolare": si tratta di merci che fruiscono di specifiche agevolazioni daziarie nel caso in cui, previa autorizzazione della dogana (rilasciata a seguito di presentazione di apposita istanza), vengano importate per essere impiegate nell'ambito di determinati processi produttivi (costituenti gli "utilizzi particolari" richiamati dalla norma).

Nel caso in cui l'importatore non destini effettivamente tali merci alle finalità indicate nella richiesta di autorizzazione, risulta integrata la fattispecie penale *de qua*, per la quale è applicabile la multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti di confine dovuti<sup>13</sup>. A tali fini – è utile sottolinearlo - non ha alcun rilievo il fatto che i maggiori diritti di confine siano assistiti o meno da una garanzia ex artt. 82 c. 2 e 88 c. 1 C.D.C. e dell'art. 293 c. 1 lett. e) D.A.C.;

---

<sup>13</sup> In tale ipotesi, il *quantum* da considerare quale base di calcolo per la determinazione della sanzione penale è costituito dalla differenza fra i diritti di confine "ordinari" dovuti sulla merce e quanto effettivamente corrisposto a medesimo titolo dall'importatore al momento dell'importazione con "destinazione particolare".

Per quanto riguarda la determinazione del primo termine di paragone sopra indicato, trova applicazione l'art. 140 T.U.L.D. con la conseguenza che bisogna distinguere due ipotesi a seconda che:

- la rimozione dagli usi agevolati intervenga dopo il decorso di tre anni dalla data di importazione, nel qual caso il "minuendo" dell'operazione algebrica è determinato "sulla base del valore proprio dei materiali e dei macchinari al momento della loro rimozione e con l'applicazione delle aliquote vigenti in tale momento";
- la rimozione degli usi agevolati intervenga prima di tale termine, nel qual caso occorre fare riferimento al valore che detti materiali avevano al momento della loro importazione ed alle aliquote vigenti in tale momento.

La stessa disposizione trova applicazione nel caso di merci importate in “franchigia doganale”.

g) **CONTRABBANDO NEI DEPOSITI DOGANALI** (art. 288 T.U.L.D.).

Questo particolare tipo di reato (proprio) – punito con la multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti di confine dovuti<sup>14</sup> - è commesso dal **concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata** (ossia dal gestore di un deposito doganale diverso dal tipo “F”) che vi detiene merci estere:

- in assenza della dichiarazione di introduzione IM/7;
- o comunque non registrate sulle scritture contabili.

L’art. 105 C.D.C., come noto, obbliga il gestore del deposito a tenere una contabilità di magazzino su cui registrare tutte le merci vincolate al regime nel momento della loro introduzione (cfr. art. 107 C.D.C.) o – per i depositi di tipo “E” - non appena raggiunte le installazioni di stoccaggio del titolare dell’autorizzazione (cfr. art. 530 c. 1 D.A.C.).

La sanzione è applicabile indipendentemente dall’effettiva sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine e, pertanto, il comportamento mantiene rilevanza penale anche nel caso in cui le merci *de quibus* permangono all’interno del deposito.

Autore del reato può essere il solo titolare del deposito (trattasi pertanto di un reato proprio) nonché gli eventuali concorrenti, anche se sforniti di tale particolare qualità personale.

---

<sup>14</sup> La base di calcolo per la determinazione della sanzione è costituita dai diritti di confine complessivamente dovuti sulle merci presenti all’interno del deposito e non dichiarate con IM/7 o non registrate sulla contabilità di magazzino e determinati sulla base degli elementi di tassazione (e del valore) esistenti all’atto della materiale introduzione in deposito.

E' importante notare che il T.U.L.D. non fa alcun riferimento alla nozione di "deposito doganale pubblico" (definito dall'art. 99 c. 1 § 2 C.D.C. quale quello "destinato unicamente ad immagazzinare merci del depositario") operando solo un richiamo alla condizione proprietaria dell'installazione. La corretta interpretazione della previsione sanzionatoria non può prescindere da un richiamo all'art. 149 c. 1 T.U.L.D., per il quale "le merci estere sono ammesse a deposito in locali sotto la diretta custodia della dogana ovvero in locali di proprietà privata gestiti in base ad autorizzazione dell'autorità doganale ovvero nei magazzini generali di cui all'art. 163".

Il T.U.L.D. – a differenza del C.D.C. e del D.A.C. – opera quindi una distinzione a seconda della natura del soggetto titolare dell'autorizzazione alla gestione; da ciò consegue che fattispecie penale è applicabile ad ogni soggetto autorizzato all'esercizio di un deposito doganale non gestito direttamente dalla dogana, senza che possa venire in rilievo il fatto che si tratti di deposito pubblico o privato.

**h) CONTRABBANDO NEL CABOTAGGIO E NELLA CIRCOLAZIONE (art. 289 T.U.L.D.).**

Sempre la multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti di confine dovuti è prevista a carico di chi introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci comunitarie o comunque ammesse in libera pratica spedite in cabotaggio o in circolazione;

**i) CONTRABBANDO NELL'ESPORTAZIONE DI MERCI AMMESSE A RESTITUZIONI DI DIRITTI (art. 290 T.U.L.D.).**

Per sua caratteristica intrinseca il contrabbando dovrebbe essere ipotizzabile nei soli casi di importazione, temporanea o definitiva, o nell'ambito di quei regimi economici in cui l'obbligazione resta sospesa in attesa dell'appuramento del regime stesso. Viceversa, non essendo (di norma) le merci in esportazione soggette a dazi o prelievi agricoli, nei loro confronti è inconfigurabile il delitto *de quo*.

Questa conclusione, se corretta in linea di principio, soffre un'eccezione in tutti i casi in cui le merci:

- siano (contrariamente a quanto è norma) soggette a dazi o prelievi agricoli all'atto della loro esportazione, nel qual caso trova applicazione quanto disposto dall'art. 282 c. 1 lett. e) T.U.L.D.;
- fruiscono di restituzioni all'esportazione, secondo le disposizioni nazionali italiane (come nel caso delle restituzioni per l'esportazione di prodotti siderurgici) o comunitarie (come nel caso della P.A.C.).

A differenza dell'ipotesi precedente, perché il reato sia integrato non è sufficiente la semplice uscita (totale o parziale) delle merci dal territorio doganale in assenza di dichiarazione di esportazione, ma, anzi, occorre che le formalità di esportazione siano state regolarmente adempiute e che, in tale ambito, la parte abbia richiesto il pagamento della restituzione.

Ma ciò non è sufficiente, essendo infatti richiesto un elemento ulteriore costituito:

- ⇒ **dall'utilizzo di mezzi fraudolenti**, presupposto di facile verifica in quanto deve ritenersi integrato anche dalla semplice presentazione di una dichiarazione mendace;
- ⇒ **specificamente diretti ad ottenere una indebita restituzione dei diritti stabiliti sulle materie prime impiegate nella fabbricazione delle merci esportate.**

E' quindi richiesto, per l'integrazione del reato, il dolo specifico. Non è invece necessaria l'effettiva avvenuta erogazione delle

restituzioni, essendo sufficiente il solo tentativo di ottenerle mediante il comportamento sopra indicato.

In ogni caso, la sanzione applicabile è la multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti indebitamente riscossi o di cui si è tentata la riscossione;

#### **I. CONTRABBANDO NELL'IMPORTAZIONE O NELL'ESPORTAZIONE TEMPORANEA (art. 291 T.U.L.D.);**

La multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti dovuti è prevista anche a carico di chi, nell'ambito dei regimi di:

- perfezionamento attivo;
- perfezionamento passivo;
- ammissione temporanea;
- trasformazione sotto controllo doganale;

o nell'ambito di un'operazione di temporanea esportazione, **assoggetta le merci a trattamenti o manipolazioni artificiali o usa altri mezzi fraudolenti al fine di sottrarle al loro pagamento.**

Gli elementi costitutivi del reato sono tre:

⇒ anzitutto, il trattamento o la manipolazione deve essere posta in essere nell'ambito di uno dei quattro regimi economici sopra indicati (tutti comportanti la temporanea importazione o esportazione) o nell'ambito della temporanea esportazione come disciplinata dal T.U.L.D..

Il riferimento operato dal legislatore nazionale alla temporanea esportazione o importazione rende chiaro che in caso di perfezionamento attivo con sistema del rimborso dei diritti di confine il reato in esame non sia configurabile posto che, come noto, non viene presentata alcuna dichiarazione di temporanea importazione o di riesportazione ma, piuttosto, una dichiarazione di importazione IM/4 (su cui devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione al regime) per quanto riguarda la materia prima seguita da una dichiarazione di esportazione EX/1 relativa ai prodotti compensatori ottenuti;

⇒ in secondo luogo, le merci devono essere sottoposte **trattamenti o manipolazioni artificiali** o devono essere impiegati **altri mezzi fraudolenti** (non meglio nominati e, pertanto, da individuare caso per caso).

L'“artificiosità” e la “fraudolenza” possono essere considerate sussistenti allorché il trattamento o la manipolazione o il comportamento tenuto dall'autore del reato non siano economicamente o giuridicamente giustificabili e si dimostrino, all'opposto, come finalizzati all'evasione dei diritti di confine.

In caso PERFEZIONAMENTO ATTIVO, in particolare, tale aspetto può essere ravvisato nell'effettuazione di trattamenti diversi rispetto a quelli autorizzati o, in caso di “richiesta implicita”, dichiarati nella dichiarazione IM/2. In caso di AMMISSIONE TEMPORANEA, la fattispecie è integrata, a titolo di esempio, allorché, per necessità fieristiche, vengano temporaneamente importati beni di un determinato genere o valore commerciale e successivamente riesportati beni differenti per qualità o per valore commerciale: è chiaro che, in tale ipotesi, non è ravvisabile alcun trattamento o manipolazione, ma il comportamento tenuto dal soggetto è comunque fraudolento.

Peraltro, il semplice fatto che siano posti in essere trattamenti o manipolazioni differenti rispetto a quelli previsti dall'autorizzazione non è di per sé sufficiente all'integrazione del reato, essendo richiesta la presenza di un terzo elemento, ossia:

⇒ l'espressa finalizzazione all'evasione dei diritti di confine e, pertanto, la dimostrazione del **dolo specifico**;

m. **IN TUTTI GLI ALTRI CASI DI CONTRABBANDO**, ad eccezione di quelli concernenti i T.L.E. (art. 292 T.U.L.D.).

Con disposizione di chiusura, l'art. 292 T.U.L.D. prevede la sanzione della multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti dovuti nei confronti di chiunque – mediante comportamenti non riconducibili alle fattispecie sopra puntualmente descritte – sottrae le merci al loro pagamento.

### **Le fattispecie aggravanti.**

L'art. 295 T.U.L.D. disciplina le aggravanti del reato in esame che, come si può notare, sono di tipo "speciale" ai sensi dell'art. 63 c. 3 c.p., in quanto determinano l'applicazione di una sanzione di specie diversa (cfr. c. 2) o un suo aumento in misura superiore ad 1/3 (cfr. cc. 1 e 3).

Secondo quanto previsto da detta disposizione:

1. si applica la pena della multa di importo non inferiore a 5 e non superiore a 10 volte i diritti di confine in tutti i casi in cui **il reato sia commesso mediante utilizzo di mezzi di trasporto appartenenti a persone ad esso estranee.**

Il *telos* normativo è evidente: punire in modo più grave il comportamento di chi cerca di trarre beneficio (sotto il profilo di una maggiore difficoltà d'indagine) dall'uso di beni appartenenti a persone non coinvolte nell'*iter criminis*.



L'aggravante (oggettiva, secondo la definizione di cui all'art. 70 c. 1 n. 1 c.p., e quindi applicabile anche ai concorrenti nel reato ex art. 118 c.p.) risulta integrata dal semplice utilizzo di mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, senza che sia richiesta l'effettiva idoneità di tale comportamento ad incidere (in negativo) sull'attività di indagine o di repressione del reato.

La circostanza *de qua* può concorrere con quella comune di cui all'art. 61 c. 1 n. 5 c.p. (c.d. "minorata difesa"), vista la loro l'evidente differenza: questa, infatti, è integrata da chi approfitti di "circostanze di tempo, di luogo ...*omissis*... tali da ostacolare la pubblica o privata difesa". A parte la maggiore indeterminatezza dell'elemento oggettivo (l'approfittare di circostanze "di tempo e di luogo" determinabili solo *ex post* in base alla concreta valutazione operata dal giudice), è qui richiesta la presenza di una finalizzazione teleologica (ostacolare la pubblica o privata difesa) ed un'incidenza fattuale non previste dall'art. 295 c. 1 T.U.L.D..

Ancora, ai fini dell'aggravante di cui si tratta non è richiesto che il contrabbandiere sia entrato illegalmente in possesso dell'automezzo altrui né che ne abbia fatto un uso diretto, con la conseguenza che la stessa è contestabile in tutti i casi in cui il proprietario (*rectius*: disponente) del mezzo ne abbia in buona fede consentito l'utilizzo diretto da parte dell'autore del reato o (come più spesso accade) abbia agito (inconsiamente) per suo conto, magari in esecuzione di un contratto di trasporto. E' peraltro evidente che se tra l'autore ed il proprietario/disponente del mezzo sia intervenuto un *pactum sceleris* successivo all'esecuzione del reato (e mai anteriore, in quanto in tale caso si avrebbe concorso) allo scopo quello di assicurare al primo la fuga o il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, non solo l'aggravante risulta integrata, ma nei confronti del proprietario/disponente è formulabile l'accusa di favoreggiamento personale o reale, a seconda dei casi.

Diverso il caso in cui dalle risultanze processuali emerga un previo accordo fra tali soggetti: se fra i due esiste un sodalizio criminale, infatti, entrambi devono considerarsi concorrenti nel delitto di contrabbando con la conseguenza che l'aggravante non può ritenersi integrata;

2. si applica la pena della multa nelle misure sopra viste (da 2 a 10 volte in caso di fattispecie normale, da 5 a 10 in caso di sussistenza dell'aggravante sopra vista) congiuntamente alla reclusione da 3 a 5 anni quando:

- **il colpevole è stato sorpreso a mano armata nel commettere il reato o , immediatamente dopo, nella zona di vigilanza doganale.**

Il comportamento stigmatizzato è unico e consiste nel fatto che il colpevole, nel sotto indicato arco temporale, sia stato sorpreso a mano armata: in assenza di ulteriori specificazioni, ed in considerazione del particolare *telos* della norma (colpire più duramente chi, pur non facendo concreto uso della *vis bellica*, si sia preconstituito la possibilità di farvi ricorso), l'aggravante risulta integrata in tutti i casi in cui il reo venga trovato in possesso di un qualunque oggetto qualificabile come arma (da guerra, comune da sparo o, al limite, anche impropria).

Di per sé, però, la materiale ed immediata disponibilità dell'arma non è sufficiente; il legislatore, infatti, richiede che il suo possesso sia accertato:

- durante la commissione del reato;
- ovvero immediatamente dopo, ma fino a che il colpevole si trova all'interno della zona di vigilanza doganale;

- nel commettere il reato o immediatamente dopo, ma pur sempre all'interno della zona di vigilanza doganale, l'autore è sorpreso riunito **insieme a due o più persone concorrenti nel reato ed in condizioni tali da costituire ostacolo per le forze di polizia.**

L'integrazione di questa circostanza è subordinata alla contemporanea presenza di due elementi:

- anzitutto, la contemporanea presenza di almeno tre persone concorrenti del reato.

Detta presenza non deve essere meramente casuale, come si evince dall'utilizzo del periodo "tre o più persone ...*omissis*... siano sorprese insieme riunite": l'aggravante, quindi, non può essere contestata nei casi in cui la presenza contemporanea dei concorrenti sia accidentale, non finalizzata né prevista (ex art. 59 c. 2 c.p.);

- in secondo luogo, l'esistenza di condizioni di tali – anche indipendenti dalla volontà dei concorrenti ed estranee alla loro contemporanea presenza – da costituire ostacolo all'attività delle forze di polizia.

Come nel caso precedente, ai fini dell'integrazione dell'aggravante è richiesto che i presupposti sopra richiamati siano riscontrati al momento della commissione dl reato o immediatamente dopo ma, in tale ultimo caso, *sub condicione* che l'autore del reato si trovi ancora all'interno dell'area di vigilanza doganale;

- il fatto è connesso ad altro reato contro la fede pubblica o contro la P.A.

Questa ipotesi risulta integrata in tutti i casi in cui è presentata una dichiarazione doganale mendace o altra documentazione materialmente o ideologicamente falsa.

Nel caso in cui il dichiarante sia un viaggiatore (cfr. artt. 233 e 234 D.A.C.), la dichiarazione verbale di non portare con sé merci in quantitativi superiori alla franchigia doganale riconosciuta dalle vigenti disposizioni (o altro comportamento idoneo ex art. 233 c. 1 D.A.C.) è equiparata in tutto e per tutto alla dichiarazione doganale e, quindi, nel caso in cui venga riscontrata non veritiera, determina l'applicazione dell'aggravante *de qua*.

Questa, peraltro, concorre con l'aggravante comune di cui all'art. 61 c. 1 n. 2) c.p., in virtù del quale la pena è aumentata qualora il reato sia stato commesso "per eseguirne o occultarne un altro o per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prezzo, il prodotto o il profitto" o l'impunità;

- il colpevole sia un associato per delinquere facente parte di organizzazioni dedite alla commissione dei delitti di contrabbando ed il delitto commesso sia tra quelli per i quali l'associazione è costituita.

3. si applica la pena della multa nelle misure sopra viste (da 2 a 10 volte in caso di fattispecie normale, da 5 a 10 nei casi aggravati) congiuntamente alla reclusione fino a 3 anni **in tutti i casi in cui i diritti di confine dovuti siano maggiori di €49.993,03.**

Come evidente, dato che il contrabbando in materia di diritti di confine deve essere tenuto distinto dall'evasione I.V.A., anche il *quantum debeatur* a titolo di dazi e prelievi agricoli deve essere tenuto ben distinto rispetto al debito I.V.A..

In ogni caso, l'aggravante non può concorrere con quella comune di cui all'art. 61 c. 1 n. 7) c.p. applicabile, nei reati contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, allorché venga cagionato un danno di notevole entità: costante giurisprudenza, infatti, ritiene che i reati finanziari (fra cui il contrabbando) non determinino offesa al patrimonio ma, bensì, ledano il diritto statutale di imporre tributi e di regolare la distribuzione della ricchezza<sup>15</sup>.

**Il sequestro e la confisca del corpo del reato, di ciò che ne costituisce prezzo, prodotto o profitto e l'estensione del sequestro ai mezzi propedeutici alla commissione del reato.**

L'art. 301 T.U.L.D. prevede, quale pena accessoria, **l'obbligatoria confisca delle merci**<sup>16</sup>; a sua volta, l'art. 334 c. 3 T.U.L.D. statuisce l'insensibilità di tale provvedimento ablatorio rispetto alla definizione in via amministrativa del reato.

La confisca è, quindi, sempre obbligatoria ed ha ad oggetto il "corpo del reato" ossia, secondo la definizione di cui all'art. 253 c. 2 c.p.p.:

- le merci contrabbandate;
- ciò che costituisce il prodotto o il profitto del reato;
- le cose che servono o furono utilizzate per la commissione del reato.

Il novero dei beni confiscabili è, tutto sommato, conforme a quanto previsto dall'art. 240 c. 1 c.p., con l'unica differenza che, mentre la disposizione codicistica prevede in via normale la facoltatività della confisca, in caso di contrabbando è sempre obbligatoria. Deve però essere rimarcato che, al di fuori dei casi in cui esse stesse consistano in merci di contrabbando o di locupletazione di tale reato, la confisca non può colpire le cose, appartenenti a persona estranea al reato, che servono o furono utilizzate per la sua commissione (cfr. art. 240 c. 3 c.p.).

La previsione del T.U.L.D. (cfr. art. 301 c. 2), però, estende il novero dei beni confiscabili comprendendovi – indipendentemente dal fatto che siano proprietà di soggetti estranei all'iter criminis – i mezzi di trasporto:

- idonei allo stivaggio fraudolento delle merci;

---

<sup>15</sup> Cass. Penale, Sezione III, 20 marzo 1987, M.G., *in Rass. Trib.* 1989, II, 131 *in nota*; Cass. Penale, Sezione III, 6 ottobre 1980, Cabiddu, *in Giust. Pen.* 1981, II, 344 (solo *massimata*).

<sup>16</sup> Con sentenza interpretativa della Corte Cost. n. 1/1997 l'art. 301 c. 1 T.U.L.D. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente alle persone estranee al reato di provare di avere acquistato la proprietà delle cose ignorando senza colpa l'illecita immissione di esse sul mercato.

- contenenti accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità dalle caratteristiche costruttive omologate;
- impiegati in violazione delle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

Consistendo misura di sicurezza patrimoniale (*de facto* una sanzione accessoria penale), la confisca è disposta dal giudice all'atto della condanna dell'imputato o, nei casi previsti, anche in caso di assoluzione del medesimo.

La polizia giudiziaria, peraltro, *motu proprio* o su delega del P.M. può provvedere **al sequestro probatorio o preventivo dei beni in contrabbando (e dunque confiscabili)**. In quest'ultima ipotesi, qualora agisca di sua iniziativa, l'U.P.G. precedente deve redigere apposito verbale da trasmettere, nelle 48 ore successive, al Pubblico Ministero territorialmente competente affinché – qualora non decida di disporre l'immediata restituzione dei beni sequestrati – ne richieda la convalida al G.I.P. (o al giudice del dibattimento, se già incardinato) entro le 48 ore successive alla ricezione.

La convalida – in caso di sequestro preventivo - ha forma di ordinanza (insieme alla quale deve essere emesso un nuovo decreto di sequestro diretto a sostituire quello interinale operato dalla P.G.) e deve intervenire, a pena di decadenza, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta del P.M. e deve essere immediatamente notificata alle parti interessate al fine di consentire loro l'appello ex art. 322-bis c.p.p..

### **La facoltà di estinzione in via amministrativa della fattispecie comune e di alcune fattispecie aggravate.**

In caso di contrabbando per il quale sia applicabile la sola multa – ossia in tutte le ipotesi non aggravate nonché in quelle aggravate ex art. 295 c. 1 T.U.L.D. – l'incolpato ha **facoltà di estinguere il reato in via amministrativa**<sup>17</sup>, ex all'art. 334 c.

---

<sup>17</sup> La facoltà di definizione in via amministrativa trova applicazione limitatamente al contrabbando dei diritti di confine ed al contrabbando I.V.A., non potendo invece essere

**1 T.U.L.D., mediante pagamento, oltre ai diritti di confine evasi, di una somma da 2 a 10 volte il loro importo.**

A differenza di quanto previsto per il contrabbando di T.L.E., la definizione agevolata non è un diritto soggettivo perfetto del (presunto) autore del reato, in quanto è rimessa alla discrezionalità dell'Ufficio delle Dogane. Lo si evince chiaramente dalla lettura dell'art. 334 c. 1 cit., in forza del quale "...omissis... l'amministrazione può consentire che il colpevole effettui il pagamento...omissis...".

La discrezionalità dell'Ufficio non si limita solo all'an della definizione ma si estende al *quantum debendi*: il precitato articolo, infatti, dispone che il colpevole debba corrispondere, oltre al tributo dovuto, "...omissis... una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso da determinarsi dall'amministrazione medesima".

Il riferimento operato dal legislatore "ai diritti di confine evasi" sembrerebbe, a prima vista, monolitico con la conseguenza che la definizione in via amministrativa non potrebbe essere ottenuta se non previa corresponsione anche di questi. In realtà, è stato osservato – e riconosciuto anche dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 1412 del 21 marzo 1985 – che il pagamento dei diritti di confine non è, a tale fine, sempre necessario e che, in particolare, ad esso non si debba procedere in tutti i casi in cui tali diritti non sono più dovuti in conseguenza dell'applicazione dell'art. 338 T.U.L.D.<sup>18</sup>.

---

applicata al contrabbando in materia di accise, posto che tale fattispecie è governata da un plesso normativo specifico (il T.U.A.).

<sup>18</sup> "Codesto Compartimento con il foglio sopra trasmise copia della nota 29 aprile 1982, n. 36400 con la quale la locale Circostrizione doganale rappresentava talune osservazioni e perplessità sulla legittimità del recupero, in sede di vendita di merce confiscata per fatti di contrabbando, dei tributi doganali gravanti su di essa, quando tali delitti siano definibili in via amministrativa. Secondo tale Ufficio l'art. 334 T.U.L.D., disporrebbe in ogni caso il pagamento in sede di definizione amministrativa (... può consentire che il colpevole effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto,... il pagamento della somma anzidetta e del tributo estingue il reato: art. 334 c. 1 e 2), per cui un ulteriore loro recupero all'atto della vendita della merce sequestrata e poi confiscata determinerebbe una ingiusta duplicazione di pagamento. Sempre secondo l'avviso della dogana di Torino la disposizione contenuta nell'art. 338 c. 1 T.U.L.D., che sancisce l'esenzione dell'obbligo del pagamento dei diritti doganali quando la merce sia stata sequestrata ed il contravventore effettui il pagamento della multa o dell'ammenda, non esplicherebbe alcuna efficacia quando l'estinzione del reato avvenga a termine del

Essendo la facoltà di definizione assoggettata a discrezionalità amministrativa, l'art. 334 T.U.L.D. non ripete la puntuale previsione di cui all'art. 2 c. 2 L. 92/2001 con cui viene fatto obbligo all'Ufficio di avvisare l'incolpato di tale facoltà fino dalla "notifica del primo atto di polizia giudiziaria redatto per l'accertamento del reato". La ragione è *ictu oculi* evidente: se tale definizione non è un diritto ma solo un interesse legittimo, va da sé che l'Ufficio non è in alcun modo tenuto ad avvisare il soggetto incolpato del reato dell'esistenza di un diritto... in realtà non esistente.

AmMESSO che l'Ufficio competente acconsenta la definizione e determini la somma da corrispondere a titolo di "penale", si ritiene che l'effettivo pagamento (non costituendo ipotesi di oblazione ex artt. 162 e 162 c.p.) possa intervenire non solo nel corso dell'attività investigativa ma anche durante il dibattimento. In ogni caso, **per avere valenza solutoria ed estintiva del contesto** (ex art. 334 c. 2 T.U.L.D.), **il pagamento deve comprendere sia i diritti di confine evasi (se dovuti) sia l'importo di detta "penale"**.

---

suindicato art. 334. Al riguardo, la scrivente, pure apprezzando le considerazioni svolte e che presentano aspetti degni di attenta riflessione, esprime l'avviso che l'art. 338, al quale fa espresso richiamo l'art. 36 c. 5 T.U.L.D. sia una norma che ha una portata di carattere generale e che pertanto, vada applicata sia nei casi di contrabbando non suscettibili o non definiti in via amministrativa sia nei casi di concreta applicazione dell'art. 334. La disposizione contenuta nell'art. 334 ed innanzi riportata (...l'Amministrazione doganale può consentire che il colpevole effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto...) deve essere correttamente interpretata nel senso che il tributo vada corrisposto sempreché, secondo le circostanze, risulti effettivamente dovuto (se dovuto). Infatti, tale interpretazione trova rispondenza nelle norme contenute nell'art. 10 della L. 3 gennaio 1951, n. 27, in materia di estinzione dei reati punibili con la sola sanzione della pena pecuniaria previsti dalla L. 17 luglio 1942, n. 907, sui monopoli di tabacchi, che espressamente dispone: "il denunciato può chiedere all'Intendente di Finanza competente per territorio che il contesto venga definito mediante il pagamento, oltreché del diritto di monopolio, se dovuto, di una somma ...". Detta norma, peraltro, è tuttora applicabile anche al contrabbando doganale avente ad oggetto tabacchi lavorati esteri qualora le violazioni vengano accertate fuori degli spazi doganali, a termine del disposto di cui al secondo comma dell'art. 341 del già citato T.U.L.D. Pertanto, una diversa interpretazione della norma in questione (art. 334) comporterebbe, inevitabilmente, una differente definizione dello stesso reato di contrabbando, a seconda che il medesimo si verifichi entro o fuori gli spazi doganali. In conclusione, questa Direzione Generale, tenuto anche conto del conforme parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, all'uopo interpellata, e dell'avviso che il contravventore, qualora intenda avvalersi dell'istituto disciplinato dall'art. 334 debba corrispondere ai fini dell'estinzione del reato, la sola somma che sarà, a tal fine, fissata dall'Organo competente, mentre per il pagamento dei tributi bisognerà ricorrere alla disposizione dell'art. 338 nella cui disciplina rientrano tutti i reati doganali" (Ministero delle Finanze con la circolare n. 1412 del 21 marzo 1985).



Particolari sono i rapporti intercorrenti fra l'esercizio – *rectius*: il mancato esercizio – del potere discrezionale di ammettere il (presunto) autore del reato alla definizione e la contestazione da parte di questi di un eventuale vizio di eccesso di potere da parte dell'Ufficio. Come noto, l'art. 2 c. 2 c.p.p. dispone che "1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito. 2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo". Tale disposizione viene comunemente interpretata dalla giurisprudenza nel senso di consentire di muovere dinanzi al giudice penale, in via puramente incidentale, tutte le eccezioni relative, fra l'altro, anche la validità o legittimità di atti amministrativi o del comportamento tenuto dalla P.A. allorché possano avere incidenza sulla decisione del processo<sup>19</sup>.

*De iure condendo*, pertanto, si potrebbe dire che l'imputato, il quale eccipisca il mancato esercizio della facoltà di cui all'art. 334 c. 1 T.U.L.D., ha due frecce al suo arco, oltre che difendersi nel modo "classico" (ossia contestando l'esistenza di uno degli elementi costitutivi del reato o proclamando la propria innocenza):

---

<sup>19</sup> "La valutazione che il giudice penale compie in ordine alla validità di un atto amministrativo al fine di accertare o di escludere l'esistenza del reato della cui cognizione è investito, è eseguita - ai sensi dell'art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E - *incidenter tantum* ed ha efficacia circoscritta all'oggetto dedotto in giudizio; di conseguenza, il giudicato sul caso deciso non preclude la libera ed eventualmente diversa valutazione dello stesso provvedimento ad opera di altro giudice in caso analogo" (Cass. Penale, Sezione I, 3 luglio 2001, n. 29453, Bosco, *in Cass. pen. 2002, 3496 in nota di Gambardella*)

"Il giudice penale può disapplicare una concessione edilizia, che appaia manifestamente illegittima per rilevanti e sostanziali contrasti con la strumentazione urbanistica e per essere frutto di una serie di false rappresentazioni della reale situazione dei luoghi, giacché, in virtù del principio generale stabilito ex art. 2 c.p.p., il giudice penale può conoscere in via incidentale di tutte le questioni pregiudiziali, civili, penali ed amministrative rilevanti ai fini della configurazione e della sussistenza del reato, fatte salve le eccezioni di cui agli artt. 3 e 479 c.p.p." (Pretura Locri, 13 luglio 1991, Leuzzi e altro, *in Riv. giur. edilizia 1992, I,245*).

- una prima via (la più tradizionale) consistente nell'instaurare un concomitante processo amministrativo nanti al T.A.R. avente ad oggetto il silenzio-rifiuto tenuto dall'Ufficio nei riguardi di una richiesta di definizione agevolata.

Tale soluzione, oltre ad essere maggiormente dispendiosa in termini economici e temporali (visto il costo e la durata dei processi amministrativi), è anche pericolosa in termini processuali, data l'impossibilità per il giudice penale di sospendere il processo ex art. 3 c. 1 c.p.p.<sup>20</sup> (non si tratta, infatti, di questione pregiudiziale sullo stato di famiglia o di cittadinanza) e la non applicabilità dell'art. 479 c.p.p. (in quanto trattasi di questione amministrativa non concernente l'esistenza del reato ma, semmai, la sua intervenuta estinzione).

Affinché la decisione del G.A. possa incidere in sede penale, poi, la sentenza deve passare in giudicato prima della decisione del giudice penale<sup>21</sup>, eventualmente anche nel corso del dibattimento e sempre entro tale termine deve essere effettuato il pagamento solutorio nella misura indicata dal G.A. o dall'Ufficio in esecuzione della decisione di tale giudice;

---

<sup>20</sup> “Non è possibile sospendere, in base all'art. 2 c.p.p., che affida al giudice penale la risoluzione di ogni questione pregiudiziale, salvo le ipotesi di cui agli artt. 3 e 479 c.p.p. ed una diversa previsione (art. 22 legge n. 47 del 1985), un processo, relativo ad una costruzione abusiva, qualora venga instaurato un giudizio amministrativo avverso il silenzio-rigetto sulla istanza della concessione in sanatoria” (Cass. Penale, Sezione III, 4 luglio 1991, Pretura Belluno, *in Riv. giur. edilizia 1991, I, 1179*).

<sup>21</sup> “Dalla sistematica delle questioni pregiudiziali, quale risulta realizzata dagli art. 2 e 3 c.p.p. del 1988, deriva che gli accertamenti risultanti da sentenze civile ed amministrative non vertenti sullo stato di famiglia o di cittadinanza, saranno valutati nel processo penale alla stregua di ogni altro materiale utile sul piano probatorio, restando esclusa l'autorità di giudicato di tali decisioni nel processo penale. **Tuttavia restano salvi gli effetti costitutivi, modificativi o estintivi di situazioni giuridiche, che la legge ricollega agli accennati accertamenti**” (Cass. Penale, Sezione V, 1 dicembre 1990, Milazzo, *in Riv. pen. economia 1991, 484*).

“Dalla sistematica delle questioni pregiudiziali, quale risulta positivamente realizzata dagli artt. 2 e 3 c.p.p., deriva che gli accertamenti risultanti da sentenze civili e amministrative, non vertenti sullo stato di famiglia o di cittadinanza, saranno valutati, nel processo penale, alla stregua di ogni altro materiale utile sul piano probatorio, restando esclusa l'autorità di giudicato di tali decisioni. **Restano però salvi gli effetti costitutivi, modificativi o estintivi di situazioni giuridiche, che siano dalla legge ricollegati agli accennati accertamenti**. La sistematica anzidetta si applica anche nei procedimenti che proseguono con le norme anteriori, e ciò per effetto del disposto dell'art. 246 disp. att.” (Cass. Penale, Sezione V, 1 dicembre 1990, Milazzo, *in Cass. pen. 1991, II, 455*).

- una seconda via, meno tradizionale ma sicuramente non meno densa di insidie (anche in relazione alla sua eventuale inammissibilità), si basa sulla formulazione, nell'ambito del processo penale, di una eccezione pregiudiziale amministrativa concernente la presunta illegittimità del silenzio serbato dall'Ufficio sotto il profilo del vizio di eccesso di potere (o del rifiuto alla definizione agevolata).

In tale ipotesi, il giudice penale valuta la questione e, in caso di accoglimento, deve (si ragiona sempre *de iure condendo*) determinare egli stesso il *quantum debendi* e concedere all'imputato un congruo termine endo-processuale per effettuare il pagamento solutorio (a meno che questi non abbia già effettuato un'offerta reale mediante deposito delle somme nei modi di legge); scaduto tale termine, deve senz'altro pronunciare sentenza di assoluzione per estinzione del reato (o, in sede di udienza preliminare, sentenza di non luogo a procedere) in tutti i casi in cui l'imputato abbia effettivamente corrisposto la cifra indicata, oltre ai diritti di confine evasi se dovuti.

Comunque, al di fuori di queste evenienze "patologiche", se l'Ufficio ritiene congruo consentire la definizione agevolata del contesto, ne da preventiva comunicazione al (presunto) autore del reato mediante apposito atto da trasmettere alla Procura della Repubblica alla quale, ovviamente, deve essere data comunicazione dell'effettivo intervenuto pagamento solutorio, onde consentire al P.M. di richiedere l'archiviazione del reato o, se ha già richiesto il rinvio a giudizio o se il processo già si trova in fase dibattimentale, di richiedere al giudice competente l'emissione di sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione per intervenuta estinzione.

### **Il recupero dei diritti di confine evasi e l'irrogazione della sanzione pecuniaria tributaria.**

Per quanto riguarda i rapporti fra la contestazione del contrabbando ed il mancato pagamento dei diritti, l'art. 36 c. 5 T.U.L.D. dispone che "si presume definitivamente immessa in consumo ...*omissis*... la merce o parte di essa che sia stata indebitamente sottratta ai controlli doganali o che comunque non sia stata presentata alle verifiche o controlli doganali nei termini prescritti o non sia stata rinvenuta all'atto

delle operazioni predette; tuttavia, qualora la merce sia stata sequestrata a seguito di violazione doganale, si applica la disposizione di cui all'art. 338 c. 1 T.U.L.D."

La rilevanza del contrabbando – sia di rilievo penale che amministrativo – non determina ex se alcun arresto dell'azione di recupero dei diritti evasi; peraltro, l'art. 338 c. 1 T.U.L.D. (richiamato dall'art. 36 c. 5 cit.) dispone che "il pagamento della multa ...omissis... non esime dall'obbligo del pagamento ...omissis... **salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata**".

Le due disposizioni sopra citate appaiono antinomiche. L'*impasse* può però essere superata ponendo l'attenzione sul fatto che a determinare l'estinzione della pretesa erariale è:

- da un lato, l'avvenuto sequestro (e la successiva confisca, pur nel silenzio della norma) della merce contrabbandata;
- dall'altro, l'intervenuto effettivo pagamento della multa o dell'ammenda (ossia della sanzione pecuniaria penale) irrogata a seguito del processo.

Il mancato avveramento anche di uno solo di tali presupposti determina (o meglio, dovrebbe determinare) la sopravvivenza della pretesa tributaria e, pertanto, legittima (legittimerebbe) l'azione di recupero da parte dell'Ufficio delle Dogane.

Pertanto, allorché il colpevole non abbia pagato in toto la multa irrogata (non importa se per mancanza di denaro o per aver fruito della sospensione condizionale della pena), è (meglio, sarebbe) comunque tenuto a corrispondere i tributi evasi. Alla medesima conclusione dovrebbe giungersi in tutti i casi di contrabbando a mero rilievo amministrativo, posto che in tale caso non può mai essere alcuna multa (ma, semmai, una mera sanzione pecuniaria amministrativa).

Problema particolare sorge allorché il (presunto) colpevole abbia definito in via amministrativa il contesto ex art. 334 T.U.L.D. posto che, in tale ipotesi, non è applicabile alcuna multa (in senso proprio).

La sopra richiamata disciplina nazionale è ormai in parte non più applicabile stante la sua non perfetta coincidenza con quanto stabilito in sede comunitaria. In particolare:

- l'art. 203 c. 1 e 2 C.D.C. dispone che “1. L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione. 2. L’obbligazione doganale sorge all’atto della sottrazione della merce al controllo doganale”;
- l'art. 223 C.D.C. dispone che: “1. Fatte salve le disposizioni in vigore relative alla prescrizione dell’obbligazione doganale nonché alla mancata riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale, in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l’obbligazione doganale si estingue: ...omissis... c) quando, per le merci dichiarate per il regime doganale comportante l’obbligo di pagare i dazi ...omissis... le merci siano, prima di essere svincolate, sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate, oppure distrutte per ordine dell’autorità doganale, oppure distrutte o abbandonate conformemente all’art. 182 o distrutte o irrimediabilmente perse per un motivo inerente alla natura stessa delle merci o in seguito a caso fortuito o di forza maggiore”.

In sede comunitaria, dunque, il sequestro e la successiva confisca (non importa se contestuale o successiva) delle merci costituiscono essi soli causa idonea e sufficiente a determinare l’estinzione dell’obbligazione tributaria. Per *fictio iuris*, peraltro, detta obbligazione non si considera venuta meno in tutti i casi in cui la legislazione degli Stati membri preveda che i dazi doganali costituiscano la base per la determinazione delle sanzioni o per l’avvio di un procedimento penale (cfr. art. 233 c. 1 § 2 C.D.C.).

Come si nota, la disposizione comunitaria differisce per almeno due aspetti rispetto a quella nazionale in quanto quest’ultima:

- anzitutto, non fa alcun riferimento alla confisca della merce, anche se, ad onor del vero, tale differenza .è più apparente che reale, posto che la prassi applicativa ha sempre ritenuto necessaria, ai fini dell'estinzione del debito, l'emanazione del provvedimento ablatorio definitivo;
- inoltre, collega l'estinzione dell'obbligazione non al solo avvenuto sequestro e confisca, ma anche all'intervenuto effettivo pagamento della multa, ossia della sanzione pecuniaria penale, mentre di tale condizione non viene fatto alcun cenno nella legislazione comunitaria.

L'antinomia deve ovviamente essere risolta applicando il "principio della disapplicazione" (cfr. Corte Costituzionale n. 170/1984), con la conseguenza che, ai fini dell'estinzione della pretesa tributaria, è ormai sufficiente il semplice sequestro e confisca della merce, non essendo più necessario l'effettivo pagamento della sanzione pecuniaria penale.

## II.

# IL CONTRABBANDO DEPENALIZZATO DI MERCI DIVERSE DAI TABACCHI LAVORATI ESTERI (T.L.E.)

---

Riformando in parte l'impianto repressivo, il legislatore ha depenalizzato alcune fattispecie di contrabbando caratterizzate dalla particolare tenuità dell'offesa arrecata. In particolare, come previsto dall'art. 295-bis T.U.L.D., **in tutti i casi di contrabbando non aventi ad oggetto T.L.E.**, indipendentemente dal fatto che il reato sia stato consumato o sia rimasto allo stadio di tentativo, **se l'ammontare dei diritti di confine evasi non supera la somma di € 3.999,96 e non sussistono le aggravanti di cui all'art. 295 c. 2 T.U.L.D.**, allorché solo una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 2 a 10 volte l'importo dei diritti evasi, limitata nel *minimum* ad € 516,00 in tutti i casi in cui sia mancato o sia stato incompleto l'accertamento dell'oggetto del reato ex art. 294 T.U.L.D..

Il contrabbando ha quindi rilievo solo amministrativo al ricorrere di una triplice condizione:

- 1) anzitutto, deve avere ad oggetto merci diverse dai "tabacchi lavorati esteri" (T.L.E.)<sup>22</sup>;
- 2) inoltre, l'ammontare dei diritti di confine evasi non deve superare la somma di € 3.999,96;

Ai fini della determinazione del limite, il *quantum debendi* a titolo di dazio o prelievo agricolo deve essere tenuto distinto rispetto a quanto dovuto a titolo di

---

<sup>22</sup> Essendo le accise governate da un plesso normativo specifico, la disciplina qui in esame non si applica in caso di contrabbando di beni soggetti ad accisa o, meglio, trova

I.V.A., con la conseguenza che a fronte di una violazione penale in materia di contrabbando “daziario” può sussistere una di rilievo meramente amministrativo in materia di I.V.A. (e viceversa);

3) in ultimo, è richiesta la non configurabilità delle aggravanti di cui all’art. 295 c. 2 T.U.L.D..

Pertanto, non tutte le aggravanti specifiche previste per il contrabbando determinano la rilevanza penale della violazione commessa, ma solo quelle di cui al citato c. 2 (*vedi supra*).

Nondimeno, anche nei casi in cui, il reato non possa considerarsi depenalizzato, il legislatore ha previsto una radicale deroga al regime di valutazione delle circostanze stesse. Come noto, infatti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 63 c. 3 c.p., le aggravanti “speciali” sono sottratte al giudizio di equivalenza con le circostanze comuni. In sostanza, ai fini della determinazione dei *quantum* della pena, il giudice deve:

- anzitutto, determinare la pena che ritiene di applicare nel caso concreto per la fattispecie base;
- in seconda battuta, applicare gli aumenti conseguenti alle aggravanti speciali.

In deroga rispetto ai normali criteri applicativi, in caso di presenza di più aggravanti speciali, il giudice deve applicare solo quella ritenuta più grave, salva possibilità di aumento (cfr. art. 63 c. 4 c.p.)<sup>23</sup>;

- in ultimo, valutare le circostanze aggravanti ed attenuanti comuni e specifiche ed effettuare il “giudizio di equivalenza” (cfr. art. 69 c.p.) con

---

applicazione limitatamente alle sole fattispecie di contrabbando doganale, non incidendo sull’applicazione delle fattispecie punitive di cui agli artt. 40 e ss. D. Lgs. 504/1995.

<sup>23</sup> Cass. Penale, Sezione I, 28 marzo 1996, S.; Cass. Penale, Sezione VI, 6 marzo 1995, n. 294, O.; Cass. Penale, Sezione I, 22 gennaio 1992, n. 291, B..



conseguente applicazione delle sole aggravanti, qualora queste siano ritenute prevalenti rispetto alle attenuanti, o di queste ultime sole, nel caso inverso<sup>24</sup>. In caso di valutazione equivalente, non deve operare alcun aumento o diminuzione di pena rispetto a quella determinata ai sensi dei punti precedenti.

Ebbene. Se questo è il normale “funzionamento”, nei casi di contrabbando “minimale”<sup>25</sup> (ma non depenalizzato) le aggravanti – pur dovendo essere considerate “speciali” ai fini del *quantum* o della specie della pena – sono soggette a giudizio di equivalenza ex art. 69 c.p.. In sostanza, in tali ipotesi per *fictione iuris* ed ai soli fini della valutazione delle circostanze di cui all’art. 295 c. 2 T.U.L.D., queste ultime vengono considerate “comuni” ed assoggettate al giudizio di equivalenza con le eventuali attenuanti.

### **Modalità di repressione del contrabbando depenalizzato.**

#### **Sequestro e confisca della merce e ripercussioni sull’esistenza dell’obbligazione tributaria.**

Trattandosi di fattispecie depenalizzata, la sanzione pecuniaria – di rilievo chiaramente tributario – deve essere irrogata nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 472/1997; quindi, previa redazione del processo verbale di constatazione, il Direttore l’Ufficio delle Dogane deve emanare un atto di contestazione da notificare all’autore della violazione nonché agli obbligati solidali e, in caso di mancato pagamento, procedere all’esecuzione forzata nelle forme di legge.

La violazione è definibile in via amministrativa (cfr. 16 c. 3 D. Lgs. 472/1997) mediante il pagamento, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica dell’atto di contestazione, di una somma pari ad ¼ della sanzione.

---

<sup>24</sup> “Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - c. d. concorso eterogeneo - si segue, salva diversa disposizione di legge, il criterio di bilanciamento delle circostanze di cui all’art. 69 c.p. e non si può invece far luogo all’applicazione congiunta dei singoli aumenti o diminuzioni di pena prevista dall’art. 63 stesso codice per il caso di concorso omogeneo” (Cass. Penale, Sezione IV, 23 gennaio 1998, n. 2282, Borgia, in Ced Cassazione 1998).

<sup>25</sup> Da cui è derivata un’evasione dei diritti di confine per un importo inferiore ad € 3.999,96.

**Anche in caso di contrabbando depenalizzato, la confisca resta obbligatoria.** Vi è però, rispetto alla fattispecie penale, una differenza sostanziale: qui, infatti, il previo provvedimento di sequestro e la conseguente confisca dovranno dunque essere effettuate in “forma amministrativa” con le modalità di cui alla L. 689/1981.

Più di un dubbio sussiste in relazione alla debenza dei diritti di confine in caso di mancato pagamento della sanzione, come si nota dal fatto che l'art. 295-bis T.U.L.D. non richiama l'art. 338 T.U.L.D.. Nondimeno, non operando gli artt. 203 e 223 C.D.C. alcuna distinzione fra sequestro e confisca penale o amministrativa, si ritiene che anche in caso di contrabbando depenalizzato, all'effettiva confisca consegua il venir meno dell'obbligazione doganale.

### **III.**

## **IL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI (T.L.E.)**

### **ART. 291-BIS T.U.L.D. E L. 92/2001**

---

Allorché l'oggetto del reato sono "tabacchi lavorati esteri" (T.L.E.), le disposizioni sopra esaminate non trovano applicazione<sup>26</sup>; in tali casi, infatti, il legislatore, con la L. 92/2001, ha modificato pesantemente il quadro normativo di riferimento introducendo un nuovo art. 291-bis specificamente destinato alla repressione di questo tipo di fenomeno.

In particolare, si rende colpevole del reato *de quo* chiunque, compiendo atti diretti ad eludere il controllo doganale delle merci:

- introduce;
  
- vende;
  
- trasporta;
  
- acquista;
  
- detiene;

all'interno del territorio dello Stato tabacco lavorato estero per il quale non sono stati regolarmente assolti i diritti di confine.

---

<sup>26</sup> "La nuova normativa in materia di repressione del contrabbando di T.L.E.", di GIAMPAOLO PINNA e SIMONLUCA TURRIZIANI, apparso su [www.gdf.rivista.it](http://www.gdf.rivista.it).

Da un primo esame della disposizione si nota subito la presenza di due distinte fattispecie criminose che, pur coincidendo nei loro elementi essenziali (oggetto del reato, nesso di causalità ed elemento psicologico), differiscono *quod et quantum poenam*. In ogni caso, la sanzione è di tipo “penale”.

La **fattispecie base** è integrata in tutti i casi in cui l'attività delittuosa ha ad oggetto un quantitativo di T.L.E. **non superiore a 10 kg. convenzionali**<sup>27</sup> (art. 291-bis c. 2 T.U.L.D.); in tali ipotesi, la sanzione è quella della multa pari ad € 5,16 per ogni grammo di T.L.E. contrabbandato, e comunque con un *minimum* edittale di € 516,00<sup>28</sup>.

La **fattispecie aggravata**, invece, si ravvisa in tutti i casi in cui il quantitativo di T.L.E. contrabbandato è **superiore a 10 kg. convenzionali** (art. 291-bis c. 1 T.U.L.D.); in tali ipotesi, alla sanzione della multa nell'importo sopra indicato si aggiunge quella della reclusione da 2 a 5 anni.

Si tratta, come evidente, di una aggravante speciale con la conseguenza che, in caso di concorso con altre circostanze aggravanti comuni o con attenuanti comuni o speciali, il giudice non può fare ricorso al c.d. “giudizio di equivalenza” dovendo, all'opposto, disporre l'applicazione congiunta, avendo cura di applicare prima l'aumento di pena conseguente all'aggravante speciale e, su tale base, effettuare il giudizio di equivalenza in caso di concorso di aggravanti ed attenuanti comuni e generiche.

### **Le altre circostanze aggravanti previste per il contrabbando di T.L.E..**

Quella appena esaminata non è l'unica aggravante specifica prevista per il contrabbando di T.L.E.; l'art. 291-ter, infatti, prevede che:

---

<sup>27</sup> Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 L. 76/1985, per chilogrammo convenzionale si intende un **quantitativo di 1000 sigarette o 400 sigaretti o 200 sigari**.

<sup>28</sup> Salvo esercizio da parte del giudice del potere di “modulazione” previsto dall'art. 133-bis c.p., con conseguente possibilità – in ragione delle condizioni economiche del reo – di aumentare la multa fino al triplo ovvero diminuirla fino ad un terzo rispetto al limite massimo o minimo previsto dal legislatore

1. la pena della multa è aumentata (fino ad un terzo) se il **reato è commesso mediante utilizzo di mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato**;

2. la pena della multa è aumentata fino ad € 25,82 per ogni grammo convenzionale di T.L.E. contrabbandato, da irrogare congiuntamente alla reclusione da 3 a 7 anni, quando:

- il colpevole **ha fatto uso delle armi o le ha comunque possedute nel corso dell'esecuzione del reato** al fine di commetterlo o di assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto o l'impunità.

I comportamenti stigmatizzati sono due, differenti fra di loro ma accomunati dall'unicità del *telos*: la commissione del reato ovvero l'ottenimento del prezzo, del prodotto, del profitto o dell'impunità.

Nel primo caso, l'inasprimento punitivo trova applicazione nei confronti di chi **ha fatto concretamente uso delle armi** "nel corso dell'esecuzione" del reato. Il riferimento temporale fatto è oggetto di plurivoche interpretazioni in quanto a fronte di un filone dottrinario che comprende in esso ogni fase dell'*iter criminis*, ivi compresa quella preparatoria e successiva, altri autori, con interpretazione maggiormente vincolata al testo della disposizione, ritengono che il legislatore abbia riferirsi al solo arco temporale nel corso del quale viene materialmente posto in essere il comportamento (elemento oggettivo) penalmente rilevante<sup>29</sup>.

Nel secondo caso, l'aggravante è contestabile a carico di chi, pur non avendo fatto concretamente uso delle armi, **le ha comunque possedute** non solo nel momento della materiale commissione del crimine, ma anche in un momento successivo purché in tale secondo arco temporale siano state compiute attività dirette ad assicurarsene l'utile o l'impunità.

---

<sup>29</sup> "La nuova normativa in materia di repressione del contrabbando di T.L.E.", di GIAMPAOLO PINNA e SIMONLUCA TURRIZIANI, apparso su [www.gdf.rivista.it](http://www.gdf.rivista.it).

Elemento particolare dell'aggravante qui in esame rispetto a quella (simile) prevista dall'art. 295 c. 2 lett. a) T.U.L.D., è l'assenza di ogni riferimento alla zona di vigilanza doganale, con la conseguenza che l'elemento tipico è integrato indipendentemente dal luogo in cui il comportamento viene posto in essere;

- nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è **sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da costituire ostacolo per le forze di polizia.**

Anche in questo caso, l'aggravante ha un elemento di specificazione rispetto all'omologa circostanza di cui all'art. 295 c. 2 lett. b): infatti, mentre in quest'ultima ipotesi è necessaria la contemporanea presenza di tre o più persone "colpevoli di contrabbando", la lettera dell'art. 291-ter c. 2 lett. b) T.U.L.D. considera sufficiente la presenza del colpevole e di altre due o più persone, senza richiedere che si tratti di persone concorrenti nel reato.

Personalmente, ritengo che si tratti di un mero *lapsus calami* del legislatore e che ai fini della contestabilità dell'aggravante sia comunque necessaria la dimostrazione di una certa opera di cooperazione fra tali persone (con eventuale formulazione di un'autonoma imputazione di favoreggiamento a carico degli estranei al reato di contrabbando); in caso contrario, infatti, potrebbe (al limite) solo essere contestata l'aggravante comune della minorata difesa;

- il fatto è **connesso ad altro reato contro la fede pubblica o contro la P.A..**
- nel commettere reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, **presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare** l'intervento degli organi di polizia **o a procurare pericolo** per la pubblica incolumità.

Tale aggravante è diretta a punire in modo più severo chi fa uso di automezzi modificati in modo tale da ostacolare l'attività di polizia o da costituire pericolo per l'incolumità pubblica: è il caso dei c.d. "mostri", ossia i fuoristrada che i contrabbandieri pugliesi, fino a qualche anno fa, hanno utilizzato per scortare i trasporti illegali di T.L.E. e con i quali hanno talvolta "caricato" i mezzi della Guardia di Finanza.

E' comunque da notare che – come riconosciuto dalla costante giurisprudenza soprattutto in tema di sussistenza dell'elemento materiale del reato di resistenza a pubblico ufficiale - non può essere considerata un "ostacolo" all'attività di polizia la semplice fuga.

La circostanza *de qua fa pendant* con il novellato art. 337-bis c.p. con cui il legislatore punisce tutti coloro che custodiscono o occultano "mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate presentino alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia". La condotta tipica di tale fattispecie non è strettamente correlata al contrabbando, data l'assenza di uno specifico riferimento a detto reato;

- nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali o si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, al ricerca, il sequestro o la confisca dei proventi del reato e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

### **La facoltà di estinzione del reato in via amministrativa per le fattispecie non aggravate.**

In caso di contrabbando di T.L.E. per un quantitativo inferiore a 10 kg., l'Ufficio delle Dogane, oltre ad inviare la notizia di reato alla Procura della Repubblica

**deve avvisare l'incolpato della facoltà di estinguere il reato in via amministrativa**  
(cfr. art. 2 c. 5 D.L. 92/2001).

Tale disposizione, in particolare, prevede la possibilità – per i reati di contrabbando di T.L.E. punibili con la sola pena della multa (ossia quelli aventi ad oggetto quantitativi inferiori a 10 kg. convenzionali e per i quali non trovano applicazione le aggravanti di cui all'art. 291-ter c. 2 T.U.L.D.) – di estinguere il reato **mediante pagamento di una somma pari ad 1/10 della multa applicabile, con un minimo di € 258,00.**

La determinazione secondo criteri individuati *ab origine* della somma necessaria per la definizione in via amministrativa e l'assenza – a differenza di quanto previsto dalla precedente disciplina – di ogni discrezionalità, da parte dell'Ufficio delle Dogane, di sindacare l'opportunità o meno di consentire la definizione agevolata, chiarisce come, per quest'ultimo, la definizione in via amministrativa sia un vero e proprio diritto soggettivo<sup>30</sup>.

Ed è proprio al fine di consentire tale definizione (cfr. art. 2 c. 2 L. 92/2001) rimarca l'importanza del predetto avviso, tanto da prevederne la contestualità alla "notifica del primo atto di polizia giudiziaria redatto per l'accertamento del reato". Ovviamente, all'omissione dell'avviso non consegue, né potrebbe conseguire, alcun effetto negativo per l'incolpato/indagato, potendo comunque procedere alla definizione agevolata nel corso dell'attività investigativa ed addirittura - non trattandosi di vera e propria oblazione (ex artt. 162 e 162 c.p., in quanto riferita ad un delitto e non ad un reato contravvenzionale) - nel corso del dibattimento, qualora in tale fase venga notificato l'atto di cui si tratta.

Per avere l'effetto estintivo di cui all'art. 2 c. 4 D.L. 92/2001, il pagamento deve avvenire entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento dell'avviso (indipendentemente dal momento in cui questo viene notificato).

Il pagamento deve essere effettuato:

---

<sup>30</sup> “La nuova normativa in materia di repressione del contrabbando di T.L.E.”, di GIAMPAOLO PINNA e SIMONLUCA TURRIZIANI, apparso su [www.gdf.rivista.it](http://www.gdf.rivista.it).



- a favore del ricevitore capo dell'Ufficio delle Dogane competente per territorio, se il reato è stato commesso<sup>31</sup> all'interno degli spazi doganali;
- all'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato, negli altri casi.

A differenza di quanto detto per il contrabbando di altre merci, nel caso qui in esame, ai fini dell'estinzione del contesto, è sufficiente il tempestivo pagamento della sola "penale", non essendo richiesto anche il pagamento dei diritti di confine dovuti sui T.L.E. contrabbandati, con la conseguenza che l'eventuale mancata corresponsione di questi ultimi – se effettivamente dovuti - non solo non blocca l'efficacia estintiva del pagamento, ma comporta conseguenze di natura meramente amministrativa obbligando l'Ufficio delle Dogane a ricorrere agli ordinari mezzi di tutela erariale previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

Questo complesso sistema (che prevede anche la sospensione "del procedimento" fino alla scadenza del sopra visto termine di 30 giorni) postula l'utilizzo di una particolare cautela in sede di trasmissione dei verbali di constatazione, al fine di consentire a tutti i soggetti (pubblici) interessati alla repressione del reato ed alla sua estinzione in via amministrativa di averne conoscenza; proprio per tale ragione, è previsto che il P.V.C. (cfr. art. 2 c. 5 D.L. 92/2001) o, sarebbe meglio dire, la notizia di reato sia trasmessa, oltre che alla Procura della Repubblica, anche all'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o all'Ufficio delle Dogane competenti per l'eventuale adempimento solutorio-estintivo.

In particolare, a carico di detti uffici è posto un ulteriore adempimento, in quanto:

- se la parte provvede tempestivamente al pagamento, devono darne immediata notizia al Procuratore della Repubblica al fine di consentirgli l'emanazione del decreto di archiviazione ex art. 408 c.p.p.<sup>32</sup>;

---

<sup>31</sup> Ad essere rilevante, pertanto, non è il luogo in cui il reato è stato accertato, ma quello in cui è stato commesso.

<sup>32</sup> L'emissione del decreto di archiviazione si rende necessaria in quanto il trasgressore è stato immediatamente iscritto nel registro degli indagati nel momento stesso in cui la

- se la parte, al contrario, non provvede alla definizione dl contesto, devono trasmettere formale comunicazione al Procuratore della Repubblica ai fini dell'ulteriore esercizio dell'azione penale.

### **La confisca.**

Anche in questo caso (cfr. art. 2 c. 7 L. 92/2001) è prevista, quale misura di sicurezza, **la confisca dei prodotti rinvenuti (e sequestrati)**, indipendentemente dall'eventuale definizione in via amministrativa del contesto. Ovviamente, trattandosi di confisca obbligatoria, gli U.P.G. che hanno accertato il reato possono procedere al sequestro del T.L.E. ai sensi dell'art. 321 c. 3-bis c.p.p..

Copia del verbale di sequestro deve essere trasmessa, nelle 48 ore successive, al P.M. territorialmente competente affinché – qualora non decida di disporre l'immediata restituzione dei beni sequestrati – ne richieda la convalida al G.I.P. (o al giudice del dibattimento, se già incardinato) entro le 48 ore successive alla ricezione. L'ordinanza di convalida (insieme alla quale deve essere emesso un nuovo decreto di sequestro diretto a sostituire quello interinale operato dalla P.G.), deve intervenire, a pena di decadenza, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta del P.M. e deve essere notificata alle parti interessate al fine di consentire loro l'appello ex art. 322-bis c.p.p..

### **Rapporti fra reato e violazione amministrativa:**

#### **il recupero della materia imponibile.**

Per quanto riguarda i rapporti fra il reato di contrabbando ed il mancato pagamento dei diritti di confine dovuti sul T.L.E., l'art. 2 c. 4 L. 92/2001 dispone che **resta "salvo l'obbligo del pagamento dei diritti doganali dovuti ai sensi dell'art. 338 T.U.L.D."** in forza del quale "il pagamento della multa o dell'ammenda non esime

---

Procura della Repubblica ha ricevuto copia del verbale di constatazione stilato dalla polizia giudiziaria che, secondo norma e regola, dovrebbe essere trasmesso unitamente alla notizia di reato.

dall'obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata”.

La disciplina nazionale, come già in precedenza detto, non trova più applicazione nelle parti in cui risulta contrastante con gli artt. 203 c. 1 e 2 e 223 C.D.C.: pertanto, anche in questo caso il sequestro e la successiva confisca costituiscono essi soli causa idonea e sufficiente a determinare l'estinzione dell'obbligazione tributaria (ossia del debito tributario).

Articolo pubblicato in data 3 marzo 2008